



ATTO DI ACCETTAZIONE INCARICO E DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA',
ASTENSIONE E DI CONFLITTO DI INTERESSE
(resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

OGGETTO DELLA PROCEDURA: "GARA 2023_04_BA "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA VIABILITA' NEL PORTO DI BARI" ai sensi degli artt. 60 e 95, co. 3, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in esecuzione della Determina n. 98 del 9.03.2023 [CIG: 9701117EFD].

Scadenza di presentazione delle offerte: ore 11:00 del 10/05/2023.

La Sottoscritta DE FILIPPO Laura, nata a _____ C.F. _____
nominata dall'ADSP MAM, con Determina del Presidente n. 194 del 31/05/2023

- Presidente/Componente Seggio di Gara
 ~~Presidente~~/Componente Commissione Giudicatrice
 altro _____ (indicare)

In relazione all'espletamento della procedura in oggetto, con la presente

ACCETTA

La nomina dell' ADSP MAM, avvenuta con il suddetto atto.

Inoltre, consapevole delle responsabilità che assume con la presente dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e della conseguente decadenza dai benefici di cui all'art. 75 del citato decreto,

DICHIARA

- di impegnarsi ad operare con imparzialità, riservatezza, nel rispetto della normativa vigente, in una posizione di indipendenza e autonomia;
- che, presa visione dell'elenco dei partecipanti alla procedura di cui sopra, non sussiste fra lo stesso e i suddetti partecipanti alcuna delle situazioni di incompatibilità e inconfiribilità previste dalla L. 190/2012;
- di aver preso visione dell'offerta pervenuta nei termini di scadenza indicati nel bando;
- di aver preso visione del Codice di Comportamento dell'ADSP MAM, adottato con *Determina del Presidente n. 463 del 19/12/2018*, aggiornato con *Determina del Presidente n. 82 del 10/03/2022*, e di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti per la prestazione della propria attività e a comunicare tempestivamente all'ADSP MAM eventuali ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con le imprese partecipanti alla procedura in oggetto.

DICHIARA, altresì



VERS.02_MOD._ACCETTAZIONE INCARICO E DICH. ASSENZA CAUSE INCOMPATIBILITÀ', ASTENSIONE E CONFLITTO DI INTERESSE.

- 1) di non aver svolto, né di svolgere in futuro, alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da affidare con la procedura in oggetto (*art. 77, co. 4, del d.lgs. n. 50/2016*);
- 2) di non aver ricoperto, nel biennio antecedente alla indizione della procedura in oggetto, la carica di pubblico amministratore in relazione alla stazione appaltante che ha indetto la procedura in oggetto (*art. 77, co. 5, del d.lgs. n. 50/2016*);
- 3) di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse come definita dal combinato disposto dell'*art. 42 del d.lgs. 50/2016* e dell'*art. 7 del D.P.R. 62/2013* e di non essere stato membro di commissione giudicatrice che abbia concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi (*art. 77, co. 6, del d.lgs. n. 50/2016*);
- 4) di non essere a conoscenza, al momento dell'assunzione dell'incarico, della sussistenza di alcuna situazione che, ai sensi dell'*art. 51 del Codice di Procedura Civile*, comporti l'obbligo di astensione;
- 5) di non essere nelle condizioni di incompatibilità di cui alla *L. 190/2012* e al *d.lgs. n. 39/2013* ai fini della nomina accettata con il presente atto;
- 6) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della Commissione/Seggio di gara e all'ADSP MAM, ed in tal caso di astenersi immediatamente dalla funzione;
- 7) di non essere stato condannata, neppure con sentenza non passata in giudicato o con applicazione della pena su richiesta delle parti *ex art. 444 c.p.p.*, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del c.p.p., nonché per la fattispecie di cui all'*art. 2635 c.c. (art. 35 bis del d.lgs. 165/2001)*;
- 8) di non incorrere in una delle condanne per i reati di cui alla *Linee Guida ANAC n. 5 e ss.mm.ii.* (*art. 3.1 "Requisiti di moralità e compatibilità"*);
- 9) di essere informata, avendo letto e compreso l'Informativa, visualizzabile al link: <https://www.adspmam.it/wp-content/uploads/RedazionePortale/AreaDownload/modulistica/Informativa%20trattamento%20dati%20personali.pdf>, sul Trattamento dei Dati Personali ai sensi degli *artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE - 2016/679*, secondo cui, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal *d.lgs n. 50/2016* e *ss.mm.ii.* e, a tal fine, di prestare il proprio consenso;
- 10) di essere informata che la presente dichiarazione ed il proprio curriculum vitae (*) saranno pubblicati sul profilo committente dell'ADSP MAM, insieme agli atti inerenti la procedura, in ottemperanza a quanto prescritto dall'*art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016* e *ss.mm.ii.*;



VERS.02_MOD._ ACCETTAZIONE INCARICO E DICH. ASSENZA CAUSE INCOMPATIBILITÀ*, ASTENSIONE E CONFLITTO DI INTERESSE.

11) di impegnarsi a osservare il Patto di Integrità ex art. 1, comma 17 L. 190/2012, giusta Determina del Presidente AdSP MAM n. 79 del 16/03/2018, visualizzabile al link: <https://www.adspmam.it/wp-content/uploads/RedazionePortale/AreaDownload/modulistica/Patto%20di%20Integrit%C3%A0.pdf>.

Bari, 31/05/2023

Firma del candidato

(*) Per la Commissione Giudicatrice, allegare curriculum professionale.



VERS.02_MOD._ACCETTAZIONE INCARICO E DICH. ASSENZA CAUSE INCOMPATIBILITÀ, ASTENSIONE E CONFLITTO DI INTERESSE.

L. 190/2012 ss.mm.ii.	<i>“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”</i>	Art. 1 co 41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l’articolo 6 è aggiunto il seguente: «Art. 6-bis. (Conflitto di interessi) 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».
Art. 20 del d.lgs. n. 39/2013	<i>“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”</i>	1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al presente decreto. 2. Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto. 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico. 4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico. 5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell’interessato, comporta la inconfiribilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.
Art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.	<i>“Conflitto di interesse”</i>	1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. 2. Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62. 3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici. 5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.
Art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.	<i>“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”</i>	1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.
Art. 77, co. 4, 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.	<i>“Commissione giudicatrice”</i>	4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.



VERS.02_MOD. ACCETTAZIONE INCARICO E DICH. ASSENZA CAUSE INCOMPATIBILITÀ, ASTENSIONE E CONFLITTO DI INTERESSE.

		<p>5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.</p> <p>6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.</p>
Art. 51 C.p.c.	<i>"Astensione del giudice"</i>	<p>1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. 2. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.</p>
Art. 3.1 delle Linee guida n.5, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. <i>("Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici")</i>	<i>"Requisiti di moralità e compatibilità"</i>	<p>Non possono essere iscritti all'Albo, né far parte della commissione giudicatrice neppure come segretario o custode della documentazione di gara: a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 11 primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c); f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.</p>
Art. 7 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile	<i>"Obbligo di astensione"</i>	<p>1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale,</p>



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale**

Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli

VERS.02_MOD._ACCETTAZIONE INCARICO E DICH. ASSENZA CAUSE INCOMPATIBILITÀ', ASTENSIONE E CONFLITTO DI INTERESSE.

2013		ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.
<i>Determina del Presidente AdSP MAM n. 463 del 19/12/2018</i>		disponibile sul sito istituzionale dell'AdSP MAM, nella sezione Amministrazione Trasparente, al seguente link: https://adspmam.etrasparenza.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/1835213502100_ODetermina+del+P+n.+463+del+19_12_2018_Tra.pdf